

REGOLAMENTO (CE) N. 1921/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1995

recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2405/89 e (CEE) n. 3518/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95, stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che, in seguito alla modifica del regolamento (CEE) n. 426/86 ad opera del regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio⁽⁴⁾ relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, occorre sopprimere il regime di fissazione anticipata nonché modificare in conformità, e in base all'esperienza acquisita, alcune delle modalità relative ai titoli di importazione, pur mantenendo sostanzialmente il regime esistente; che per ragioni analoghe occorre sostituire anche il regolamento (CEE) n. 3518/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽⁶⁾, relativo a misure specifiche di sorveglianza applicabili all'importazione di succhi d'arancia, e integrare le misure necessarie nel regime dei titoli; che per motivi di chiarezza è opportuno adottare un nuovo regolamento recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e abrogare i regolamenti (CEE) n. 2405/89 e (CEE) n. 3518/86;

considerando che le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione sono sia complementari sia derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni d'applicazione del regime di titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i

prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽⁸⁾;

considerando che, per facilitare l'adozione di appropriate misure in caso di perturbazione o rischio di perturbazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di introdurre un termine determinato tra la domanda e il rilascio del titolo d'importazione;

considerando che il periodo di validità dei titoli d'importazione deve essere fissato tenendo conto degli usi commerciali internazionali; che l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione deve essere fissato a livelli che consentano il corretto funzionamento del regime;

considerando che, per garantire una migliore conoscenza delle correnti di scambio di alcuni prodotti, occorre prevedere l'indicazione del paese d'origine, nonché l'obbligo per l'operatore di importare dal paese indicato; che, tenuto conto delle caratteristiche del commercio dei prodotti in questione, devono essere previste disposizioni per consentire una modifica del paese d'origine;

considerando che il richiedente è tenuto ad indicare nella domanda di titolo la sottovoce della nomenclatura combinata; che per alcuni prodotti dei codici NC 2008 e 2009 non è sempre possibile conoscere le esatte sottovoci al momento della domanda di titolo, a causa delle notevoli variazioni del tenore di zucchero naturale o delle fluttuazioni dei tassi di cambio; che occorre pertanto prevedere una disposizione speciale per tali prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88, non è richiesto alcun titolo per realizzare operazioni i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione è inferiore o uguale a 5 ECU; che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88, non è richiesta alcuna cauzione per i titoli d'importazione se l'importo della cauzione stessa è inferiore o uguale a 5 ECU o, in taluni casi, a 25 ECU; che, data la molteplicità degli importi delle cauzioni, l'applicazione di tali norme ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli rende estremamente variabile i quantitativi di prodotti interessati; che, soprattutto ai fini di semplificazione amministrativa, occorre precisare il quantitativo di prodotti che può essere importato senza titolo; che occorre altresì specificare il quantitativo al di sotto del quale un titolo d'importazione deve essere rilasciato senza obbligo di costituire una cauzione; che è opportuno non applicare la disposizione dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88;

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.